

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

GRUPPO AMICI DEL TEATRO – RONCADE

TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1. E' costituita in Roncade il 05/02/1996, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Gruppo Amici del Teatro – Roncade APS" di seguito detto "Associazione".
2. L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – SEDE

1. L'Associazione ha sede in Roncade (TV), Piazza Romilda Menon, 6.

Art. 3 – DURATA

1. L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – OGGETTO SOCIALE

1. Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo. In particolare svolgerà, una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalla lettera i) del comma 1. dell'art. 5 CTS e consistenti in organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. In particolare l'Associazione si occuperà delle seguenti azioni:
 - a. la pratica, la diffusione e la promozione della cultura e dell'arte teatrale;
 - b. l'allestimento di spettacoli teatrali;
 - c. la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi e stage di aggiornamento;
 - d. la promozione di iniziative di ricerca e divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni o concorsi;
 - e. la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video o altro, di studio e approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificamente l'attività teatrale;
 - f. l'affiancamento a Enti e Istituzioni che abbiano fini di armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;
 - g. la solidarietà e collaborazione con altre associazioni aventi scopi umanitari o culturali;
 - h. la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

IL PRESIDENTE: 
IL SEGRETARIO: 
IL TESORIERE: 
IL DIRETTORE ARTISTICO: 
IL 1° CONSIGLIERE: 
IL 2° CONSIGLIERE: 
IL 3° CONSIGLIERE: 

2. L'Associazione potrà aderire o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali e internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura teatrale.
3. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.
4. Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
- allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni ricreative, culturali, teatrali;
 - effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
 - organizzare manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell'Associazione;
 - organizzare gite ed escursioni solamente se strettamente inerenti all'attività istituzionale;
 - svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I SOCI

2. Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e integrarlo entro un anno.
3. Sono soci dell'Associazione:
- i fondatori;
 - tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.
4. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a un periodo di prova su ammissione del Consiglio Direttivo che ne determina la durata e comunque non superiore a 12 mesi. Entro tale periodo il Consiglio Direttivo propone i candidati all'Assemblea ordinaria dei Soci. L'ammissione è approvata con voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti all'Assemblea.
5. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.
6. Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
7. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Assemblea dei Soci, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La

deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario, nel libro degli associati.

8. L'Assemblea dei Soci deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Assemblea dei Soci, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 dello Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
10. Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.
11. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.
12. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, l'eventuale regolamento interno, i deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Presidente dovrà intervenire mediante richiamo verbale o diffida scritta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:
 - a. partecipare alle Assemblee;
 - b. votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - c. candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - d. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - e. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - f. usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
 - g. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - h. concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
 - i. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 20 dello Statuto;
 - j. rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
 - k. denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.
2. I soci sono obbligati:
 - a. a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
 - b. a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;

IL PRESIDENTE: 
IL SEGRETARIO: 
IL TESORIERE: 
IL DIRETTORE ARTISTICO: 
IL 1° CONSIGLIERE: 
IL 2° CONSIGLIERE: 
IL 3° CONSIGLIERE: 

- c. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- d. a manifestare entro il 30 Novembre di ogni anno il proprio consenso alla reinscrizione all'Associazione;
- e. a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 D. Lgs. 117/2017.

3. La qualità di socio si perde per:

- a. dimissioni volontarie;
- b. mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- c. morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- d. mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- e. mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- f. indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentita l'Assemblea dei soci.

4. Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

1. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 CTS.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4 CTS.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Presidente;
 - c. il Segretario;
 - d. il Tesoriere;
 - e. il Direttore Artistico;
 - f. il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente. Nell'ambito dell'Associazione ciascun componente maggiorenne ha diritto a un voto. Si considerano componenti dell'Assemblea coloro che sono iscritti all'Associazione come da registro depositato presso la sede dell'Associazione, che abbiano rinnovato il consenso all'iscrizione e siano in regola con il pagamento delle quote associative previste.
2. L'Assemblea è convocata a cura del Segretario mediante preavviso da comunicare almeno 8 giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile. La comunicazione dovrà contenere data, orario e luogo di svolgimento dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, le quali dovranno comunque avvenire ad almeno 24 ore di distanza l'una dall'altra.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice (se nominato, oppure da altra persona nominata dall'Assemblea). Il Segretario cura la verbalizzazione della stessa. Il Segretario verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.
4. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
5. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, per l'approvazione delle linee generali del programma delle attività ovvero per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.
6. L'Assemblea è convocata inoltre:
 - a. quando il Presidente lo ritenga opportuno;
 - b. quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci;
 - c. quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi del Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti, tranne nel caso di ammissione di nuovi soci, nel qual caso delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti.
8. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i tre quarti dei soci e in seconda convocazione se è presente la metà più uno dei soci. In ogni caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Nel solo caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è valida sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. delibera sulle linee generali programmatiche dell'Associazione;
 - b. delibera circa l'ammissione di nuovi soci;
 - c. approva i bilanci di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
 - d. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

IL PRESIDENTE: 
IL SEGRETARIO: 
IL TESORIERE: 
IL DIRETTORE ARTISTICO: 
IL 1° CONSIGLIERE: 
IL 2° CONSIGLIERE: 
IL 3° CONSIGLIERE: 

- e. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- f. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. delibera sull'esclusione degli associati;
- i. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j. fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- k. approva il programma di attività promosso dal Direttore Artistico;
- l. approva il bilancio preventivo ove previsto;
- m. ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- n. si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- o. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera le modifiche dello Statuto;
- b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto;
- c. nomina uno o più liquidatori.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA

1. Ciascun associato ha diritto a un voto.
2. Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci.
3. Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare (eventualmente estratto a sorte tra i due) della responsabilità genitoriale. Gli associati interdetti, inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno, presenziano e votano tramite il tutore, curatore o amministratore.
4. Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 2 altri associati.

Art. 12 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da cinque a sette. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno due dei suoi componenti e comunque almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente.
2. Sono membri del Consiglio Direttivo:

- a. il Presidente dell'Associazione;
 - b. il Segretario;
 - c. il Tesoriere;
 - d. il Direttore Artistico;
 - e. i Consiglieri.
3. I membri di cui sub a. , b. , c. e d. sono eletti direttamente dall'Assemblea per le funzioni ad essi attribuite.
 4. I Consiglieri di cui sub e. possono essere in numero variabile da 1 o 3 e sono eletti dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea costituita per le elezioni degli Organi Sociali delibera, di volta in volta e secondo le maggioranze previste, sul numero dei consiglieri da eleggere.
 5. All'atto dell'insediamento di un nuovo Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione nomina il Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, secondo le limitazioni di cui all'art. 15 comma 2 dello Statuto.
 6. Il Vice Presidente ha il compito di sostituire pro tempore il Presidente in caso di assenza prolungata o cessazione dall'incarico dello stesso: in quest'ultima eventualità procederà secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 12 dello Statuto.
 7. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
 8. I compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - a. attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c. redigere il bilancio consuntivo dell'anno finanziario appena trascorso e quello preventivo relativo all'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. deliberare la stipula dei contratti inerenti le attività dell'Associazione;
 - e. stabilire le quote associative annuali e le relative scadenze di pagamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f. porre all'Assemblea l'approvazione di modifiche statutarie e dei regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci;
 - g. ottemperare a tutto quanto direttamente attribuito al Consiglio Direttivo dagli articoli del presente Statuto;
 - h. svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione dell'Associazione.
 9. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nel registro dell'Associazione.
 10. La convocazione del Consiglio Direttivo sarà a cura del Presidente attraverso le forme di comunicazione prescelte dai singoli membri, con un preavviso di almeno 8 giorni.
 11. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con almeno 3 membri su un totale di 5 e con almeno 5 membri su un totale di 7 e delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
 12. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di un Consigliere, esso verrà sostituito di diritto dal primo dei Consiglieri non eletti, come risulti dal verbale dell'Assemblea in cui si sono svolte le ultime elezioni. Se il primo dei non eletti non voglia o non possa assumere la carica, alla stessa sarà chiamato il secondo eletto e poi i successivi, secondo l'ordine di preferenza ottenuto nelle ultime

IL PRESIDENTE:  IL SEGRETARIO:  IL TESORIERE:  IL DIRETTORE ARTISTICO:  IL 1° CONSIGLIERE:  IL 2° CONSIGLIERE:  IL 3° CONSIGLIERE: 

votazioni. Qualora nessuno dei non eletti voglia o possa accettare la carica, si darà luogo a nuove elezioni secondo le modalità di cui al paragrafo successivo. Non si potranno presentare come candidati i membri del Consiglio Direttivo in carica.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Segretario o del Tesoriere o del Direttore Artistico, il Presidente, entro 30 giorni, indice nuove elezioni alle quali si possono presentare come candidati anche i membri del Consiglio Direttivo in carica. Qualora venga eletto un membro del Consiglio Direttivo, solo in questo caso, potrà ricoprire una doppia carica che, comunque, dà diritto a un'unica espressione di voto.

Dovrà, comunque, essere garantito il numero di membri del Consiglio Direttivo deliberato dall'Assemblea all'atto delle elezioni del Consiglio Direttivo in carica, eleggendo un numero di Consiglieri pari alla differenza creatasi secondo le modalità previste dall'art. 12 comma 12 prima parte.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, il Vice Presidente, entro 30 giorni, indice nuove elezioni alle quali si possono presentare come candidati anche i membri del Consiglio Direttivo in carica. Qualora venga eletto un membro del Consiglio Direttivo, solo in questo caso, potrà ricoprire una doppia carica che, comunque, dà diritto a un'unica espressione di voto.

In nessun caso le cariche di Presidente e di Tesoriere sono cumulabili.

Dovrà, comunque, essere garantito il numero di membri del Consiglio Direttivo deliberato dall'Assemblea all'atto delle elezioni del Consiglio Direttivo in carica, eleggendo un numero di Consiglieri pari alla differenza creatasi.

13. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.
14. Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Art. 13 – PRESIDENTE

1. Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto direttamente dall'Assemblea a maggioranza di voti ed è membro del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
3. Il Presidente ha il compito di garantire il rispetto dei principi generali dell'attività e di tutti i deliberati dell'Assemblea. Più dettagliatamente i compiti del Presidente sono:
 - a. nominare, con possibilità di revoca, il Vice Presidente, secondo le limitazioni di cui all'art. 15 comma 2 dello Statuto;
 - b. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - c. convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
 - d. sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - e. sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di concerto con il Tesoriere;
 - f. conferire ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
 - g. nel caso in cui lo ritenga necessario, può delegare uno o tutti i membri del Consiglio Direttivo allo svolgimento di particolari compiti amministrativi;
 - h. provvedere a sanzionare i soci, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 11 dello Statuto.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Presidente in carica, si applica quanto previsto dall'art. 12 comma 6 dello Statuto.

Art. 14 – SEGRETARIO

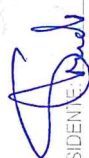
1. Il Segretario è eletto direttamente dall'Assemblea ed è membro del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario ha il compito di certificare e di preparare gli atti inerenti al funzionamento dell'attività sociale, alla cui determinazione concorre. Più dettagliatamente i compiti del Segretario sono:
 - a. accertare la legalità delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e redigere i verbali;
 - b. curare e aggiornare il registro degli associati e dei volontari;
 - c. entro il 31 Ottobre di ogni anno, provvedere a far pervenire ai soci il modulo di riaffiliazione per l'anno successivo, curandone la raccolta entro il 30 Novembre;
 - d. provvedere alla stesura, alla trasmissione e alla pubblicità di tutti gli atti necessari alle attività dell'Associazione.
3. In caso di assenza o impedimento a partecipare alle sedute, il Presidente nomina un Segretario supplente, per la sola occasione, fra i membri dell'assemblea o del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto direttamente dall'Assemblea ed è membro del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere non può essere incaricato della vicepresidenza né della presidenza.
3. Il Tesoriere sovrintende, di concerto con il Presidente, alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Più dettagliatamente i compiti del Tesoriere sono:
 - a. tenere aggiornata la contabilità e i relativi registri contabili;
 - b. provvedere alla riscossione dei crediti e dei contributi dell'Associazione, delle eventuali quote associative nonché, previo consenso del Presidente, ai pagamenti dei debiti;
 - c. predisporre i dati necessari per la redazione del bilancio consuntivo dell'anno finanziario appena trascorso e di quello preventivo relativo all'anno in corso a cura del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 16 – DIRETTORE ARTISTICO

4. Il Direttore Artistico è eletto direttamente dall'Assemblea ed è membro del Consiglio Direttivo.
5. Il Direttore Artistico è il responsabile del settore artistico e teatrale dell'Associazione. Più dettagliatamente i compiti del Direttore Artistico sono:
 - a. scegliere e pianificare le Attività Artistiche legate alle finalità statutarie dell'Associazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - b. organizzare e gestire le Attività Artistiche legate alle finalità statutarie dell'Associazione approvate dal Consiglio Direttivo;
 - c. essere la sorgente e fonte di ispirazione per le Attività Artistiche che perseguano le finalità statutarie, nonché punto di riferimento di tutte le proposte, provenienti dai soci o da esterni all'Associazione, che possano rientrare tra le Attività Artistiche a finalità statutarie, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio Direttivo per le valutazioni di realizzazione;
 - d. conferire ai soci procura speciale per la gestione di compiti legati alle Attività Artistiche, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;

IL PRESIDENTE: 
IL SEGRETARIO: 
IL TESORIERE: 
IL DIRETTORE ARTISTICO: 
IL 1° CONSIGLIERE: 
IL 2° CONSIGLIERE: 
IL 3° CONSIGLIERE: 

- e. selezionare artisti, tecnici, professionisti, collaboratori, consulenti, da impiegare per la realizzazione delle attività statutarie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Non è mai consentito dimettersi da una carica al solo fine di assumerne un'altra.
4. Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19 – RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:
 - a. proventi del tesseramento degli Associati;
 - b. beni di proprietà e comunque acquistati;
 - c. oblazioni, contributi, sovvenzioni o liberalità che pervengano all'Associazione da soggetti pubblici o privati, provinciali, regionali, nazionali o dell'Unione Europea, finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali;
 - d. proventi delle cessioni di beni e servizi, anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - e. beni provenienti da eventuali donazioni o lasciti;
 - f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.
4. I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
5. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di Aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 CTS, e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso. Tali bilanci saranno depositati presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.
3. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la

segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

4. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. Nei casi previsti dall'art. 14 CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 22 – ESTINZIONE, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

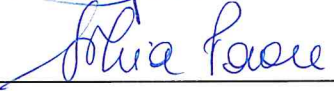
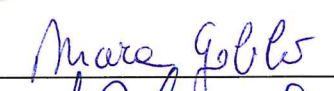
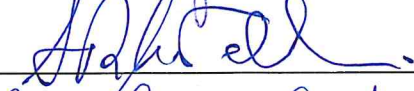
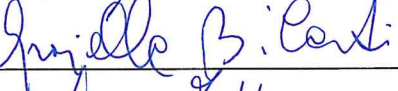
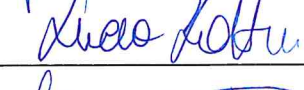
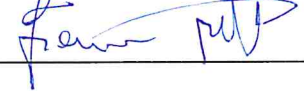
Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore e alle norme del Codice Civile.

Roncade, li 17 marzo 2021

IN FEDE

I componenti del Consiglio Direttivo

IL PRESIDENTE.....	(Stefano Risato):	
IL SEGRETARIO	(Silvia Pavan):	
IL TESORIERE	(Mara Gobbo):	
IL DIRETTORE ARTISTICO	(Alberto Moscatelli):	
IL 1° CONSIGLIERE.....	(Graziella Bilardi):	
IL 2° CONSIGLIERE.....	(Lucia Zottin):	
IL 3° CONSIGLIERE.....	(Francesco Marta):	

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTV UT TREVISO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1265
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 17/03/2021 REGISTRATO IL 19/03/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO B000232

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94048320264 GRUPPO AMICI DEL TEATRO RONCADE
ID. TELEMATICO: T6D21L001265000NE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94048320264

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
	VALORE DICHIARATO	: 0,00
	DANTI CAUSA SOGGETTI:	1

NOTE:

PROT. 39557 DEL 19/03/21 - CONSEGNA ORIGINALE DOPO TERMINE PERIODO EMERGENZIALE
- INFO WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT - SCRIVERE E-MAIL